

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 18 febbraio 2020

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 6 dicembre 2019, n. 176.

Regolamento recante modifiche al decreto 21 aprile 2017, n. 93, concernente la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea. (20G00017)..... Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 gennaio 2020.

Nomina del prof. Francesco Riva quale componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza della categoria «lavoratori dipendenti». (20A01010)..... Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 6 dicembre 2019.

Approvazione del bando di selezione delle proposte progettuali inerenti al Piano operativo agricoltura, sottopiano 2 «Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza» - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. (20A01032).... Pag. 5

DECRETO 21 gennaio 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Testingpoint 10 S.u.r.l., in Atessa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (20A00966) Pag. 7



DECRETO 21 gennaio 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, in Vadena, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (20A00971) *Pag.* 8

DECRETO 21 gennaio 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari, in Bari, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (20A00972) *Pag.* 11

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 20 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cate cooperativa sociale per azioni in sigla "Cate cooperativa sociale P.A."», in Montesilvano e nomina del commissario liquidatore. (20A00945). *Pag.* 13

DECRETO 20 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Formula sociale società cooperativa sociale onlus», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (20A00946) . *Pag.* 13

DECRETO 20 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Finetica - società cooperativa Istituto lucano», in Potenza e nomina del commissario liquidatore. (20A00951). *Pag.* 14

DECRETO 30 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cantina sociale di Monte Porzio Catone società cooperativa in liquidazione», in Monte Porzio Catone e nomina del commissario liquidatore. (20A00943). *Pag.* 15

DECRETO 30 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Archè cooperativa sociale», in Crema e nomina del commissario liquidatore. (20A00944). *Pag.* 15

DECRETO 30 gennaio 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «L'Una cooperativa sociale - onlus», in San Zeno Naviglio. (20A00947) *Pag.* 16

DECRETO 30 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Eserci cooperativa sociale - onlus», in Gallarate e nomina del commissario liquidatore. (20A00948) *Pag.* 17

DECRETO 30 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Infanzia e adolescenza società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore. (20A00949). *Pag.* 17

DECRETO 30 gennaio 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Love Bebè società cooperativa in liquidazione», in Chieti. (20A00950). *Pag.* 18

DECRETO 30 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cresco società cooperativa sociale», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore. (20A00952). *Pag.* 19

DECRETO 30 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pisa 90 società cooperativa edilizia a responsabilità limitata in liquidazione», in Pisa e nomina del commissario liquidatore. (20A00955). *Pag.* 20

DECRETO 3 febbraio 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Flexy società cooperativa», in Roma. (20A00953) *Pag.* 20

DECRETO 3 febbraio 2020.

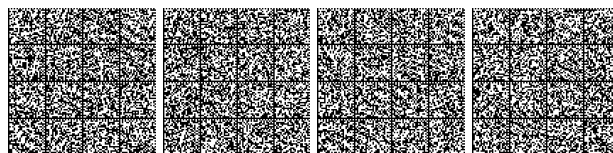
Sostituzione del commissario liquidatore della «Etrusca Ambiente società cooperativa sociale», in Roma. (20A00954) *Pag.* 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 7 febbraio 2020.

Rettifica della determina n. 7358 del 22 gennaio 2020, relativa all'inserimento del medicinale Bevacizumab (originatore o biosimilare) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della neurofibromatosi di tipo 2. (Determina n. 14500). (20A01040). *Pag.* 22



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Mylan». (20A00967). *Pag.* 23

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vitamina C Vita». (20A00968). *Pag.* 23

Revoca della registrazione concernente la produzione di sostanze attive per uso umano (20A00969) *Pag.* 24

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triaxis Polio». (20A00970) . *Pag.* 24

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dexmedetomidina Kalceks» (20A00973) *Pag.* 25

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plitalfa» (20A00974) *Pag.* 26

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abacavir e Lamivudina Mylan Pharma» (20A00975). *Pag.* 26

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fentanil Mylan Pharma» (20A00978). *Pag.* 28

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alfuzosina Aurobindo» (20A00979). *Pag.* 29

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vibo Valentia

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (20A01024) *Pag.* 29

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Cerimonia di presentazione di lettere credenziali (20A00980) *Pag.* 30

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 febbraio 2020 (20A01027) *Pag.* 30

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 febbraio 2020 (20A01028) *Pag.* 30

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 febbraio 2020 (20A01029) *Pag.* 31

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 febbraio 2020 (20A01030) *Pag.* 31

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 febbraio 2020 (20A01031) *Pag.* 32

Presidenza del Consiglio dei ministri**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA**

Rivalutazione, per l'anno 2020, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità. (20A01011) *Pag.* 32





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 dicembre 2019, n. 176.

Regolamento recante modifiche al decreto 21 aprile 2017, n. 93, concernente la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, con particolare riferimento l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all'articolo 19, concernente la segnalazione certificata di inizio attività - Scia;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

Visto l'articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge che prevede che il periodo transitorio previsto all'articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, è prorogato al 30 giugno 2020, per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del predetto decreto, che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica di accreditamento;

Visto l'articolo 42, comma 3, del citato decreto-legge secondo cui le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella materia disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017;

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226;

Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83, recante attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati

membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI);

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, così come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84, recante attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13 (MID);

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio ed in particolare l'articolo 3, comma 4, che ha delegificato la disciplina normativa della verifica periodica, prevedendo che le modifiche ed integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità ai criteri stabiliti nel medesimo comma;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facoltà da parte del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 6 dicembre 1999, di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,



strumentali ed organizzative degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010, con il quale si designa l'organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 «Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea»;

Visto l'articolo 18, comma 2, seconda alinea del citato decreto, che fissa a diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto n. 93 del 2017 il termine ultimo entro cui le camere di commercio e gli organismi abilitati possono effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati che non trovano corrispondenza nelle disposizioni del decreto n. 93 del 2017; recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Considerata l'ampiezza del campo di applicazione del decreto ministeriale n. 93 del 2017 in forza della definizione di «funzione di misura legale»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 maggio 2019;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 20060 del 18 settembre 2019;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93

1. All'articolo 4 del decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, le Camere di commercio svolgono il servizio di verifica periodica limitatamente agli strumenti per i quali non sia presente nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 2, almeno un Organismo di cui all'articolo 10, comma 1, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione e alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento».

2. All'articolo 18 dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17, che alla data del 18 marzo 2019 hanno almeno il requisito dell'accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accREDITAMENTO, in conformità ad una delle norme tecniche previste all'articolo 2, comma 1, lettera q), da parte dell'organismo nazionale italiano di accREDITAMENTO, riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, possono continuare a svol-

gere le attività di verifica periodica, senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2020, applicando tutte le procedure di verifica e nel rispetto di tutti i requisiti previsti per gli strumenti utilizzati per l'esecuzione della verifica periodica e degli obblighi di comunicazione e quelli relativi alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente decreto. Al termine del periodo transitorio di 18 mesi disposto dall'articolo 18, comma 2, l'organismo nazionale di accREDITAMENTO trasmette al Ministero dello sviluppo economico, a Unioncamere e tramite di essa alle Camere di commercio l'elenco nominativo dei soggetti che rispondono al requisito dell'accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accREDITAMENTO, di cui al precedente periodo, ai fini dell'aggiornamento dei correlati elenchi pubblici».

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 dicembre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, reg. n. prev. n. 50

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

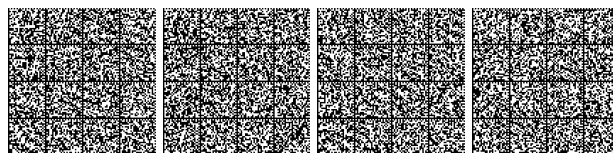
— L'art. 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione stabilisce, tra l'altro, che lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: pesi, misure e determinazione del tempo.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

— Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):

«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia). — 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente



dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salvo le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal de-

creto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.»

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio):

«4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le modifiche e le integrazioni alla disciplina della verifica periodica dei pesi e delle misure sono adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità ai seguenti criteri direttivi:

a) adeguamento delle categorie degli strumenti di misura da assoggettare alla verifica periodica ai principi desumibili dalla normativa comunitaria;

b) determinazione della frequenza della verifica periodica in relazione alla tipologia di impiego e alle caratteristiche di affidabilità metrologica degli strumenti metrici;

c) semplificazione delle modalità per la formazione dell'elenco degli utenti metrici mediante acquisizione dei dati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da altre pubbliche amministrazioni avvalendosi, ove possibile, di apparecchiature informatiche;

d) modificazione delle procedure di esecuzione della verifica periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati che offrano garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.»

— Si riporta il testo degli articoli 20, 47, comma 2, e 50, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 20 (*Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura*). — 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale.

2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al comma 1.»

«Art. 47 (*Funzioni e compiti conservati allo Stato*). — 2. Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli alimentari e dei servizi, nonché le condizioni generali di sicurezza negli impianti e nelle produzioni, ivi comprese le strutture ricettive.»

«Art. 50 (*Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse*). — 1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.

2.

3.

4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»

— Si riporta il testo dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 29 (*Ordinamento*). — 2. Il Ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali del Governo, nonché, sulla base di apposita convenzione, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»



— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia):

«Art. 4 (*Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti*). — 1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonché alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statuari.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.

3. Per l'accREDITAMENTO delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accREDITAMENTO, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalità di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accREDITAMENTO, già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 (Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99):

«Art. 1 (*Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580*). — 2. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: «Unioncamere», nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.»

— Si riporta il testo dell'art. 42, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi)

«Art. 42. (*Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea*). — 1. Il periodo transitorio previsto all'art. 18, comma 2, secondo periodo del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, è prorogato al 30 giugno 2020, per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'art. 17 del predetto decreto, che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica di accREDITAMENTO.

2. Gli organismi che non hanno presentato domanda di accREDITAMENTO entro il 18 marzo 2019 possono continuare ad operare fino al 30 giugno 2020 a decorrere dalla data della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019, dimostrando l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accREDITAMENTO.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, nella materia disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto 21 aprile 2017, n. 93:

«Art. 4. (*Verificazione periodica*) — 1. La verificazione periodica degli strumenti di misura è eseguita dagli organismi di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), in possesso dei requisiti dell'allegato I, dopo che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere.

(*Omissis*);».

«Art. 10 (*Presupposti*) — 1. La verificazione periodica degli strumenti di misura di cui all'art. 1 è effettuata dagli organismi in possesso dei requisiti riportati all'allegato I.

2. Unioncamere forma l'elenco degli organismi che hanno presentato apposita Scia per lo svolgimento di attività di verificazione periodica ai sensi del presente decreto. Tale elenco è reso pubblico, è consultabile anche per via informatica e telematica e contiene almeno i seguenti dati:

- a) nome, denominazione o ragione sociale dell'organismo;
- b) nome e cognome del responsabile delle attività di verificazione periodica;
- c) indirizzo completo della sede legale e delle eventuali sedi operative dell'organismo;
- d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli utilizzati;
- e) tipi di strumenti dei quali si esegue la verificazione periodica;
- f) recapito telefonico, di fax ed indirizzo di posta elettronica certificata;
- g) data di inizio attività, dell'eventuale divieto di prosecuzione dell'attività e di cessazione;
- h) pubblicazione delle eventuali violazioni accertate.»

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera q) e dell'art. 18, comma 2, del decreto 21 aprile 2017, n. 93:

«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

(*Omissis*);

q) «organismo», l'organismo che effettua la verificazione periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a Unioncamere della Scia dopo essere stato accREDITATO in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni:

1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;

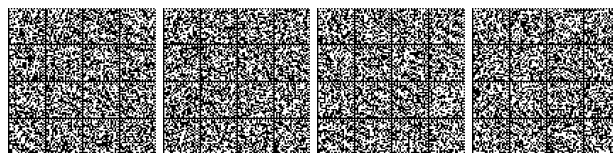
2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura – come laboratorio di taratura;

3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065 :2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni;

(*Omissis*);».

«Art. 18 (*Disposizioni transitorie e finali*). — 2. Gli organismi già abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi dell'art. 17, comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del presente decreto, continuano a svolgere tali attività senza soluzione di continuità, a semplice richiesta e senza oneri, e in sede di verificazione periodica degli strumenti sottoposti alla normativa nazionale, quando ne ricorrono le condizioni, utilizzano gli stessi sigilli con gli elementi identificativi assegnati da Unioncamere per la verificazione dei corrispondenti strumenti sottoposti alla normativa europea. Le camere di commercio e gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati che non trovano corrispondenza nelle disposizioni del presente decreto, continuano transitoriamente a svolgerle per un periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento.».

20G00017



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 gennaio 2020.

Nomina del prof. Francesco Riva quale componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza della categoria «lavoratori dipendenti».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

Visto, in particolare, l'art. 2, della legge n. 936 del 1986, che prevede la ripartizione dei quarantotto rappresentanti delle categorie produttive in ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;

Visto l'art. 7, comma 4, della legge n. 936 del 1986, secondo il quale, in caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro rappresentante delle categorie produttive, la nomina del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente del CNEL all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalità di cui all'art. 4 della stessa legge;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 5, della legge n. 936 del 1986, secondo cui la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 2018, con il quale sono chiamati a far parte del CNEL, per un quinquennio, i rappresentanti delle categorie produttive, e, in particolare, l'ing. Tommaso di Fazio, su designazione della Confederazione italiana di unione delle professioni intellettuali;

Vista la nota n. 5 in data 3 gennaio 2020, con la quale il Presidente del CNEL, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza di cui all'art. 7 della legge n. 936 del 1986, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri la nota in data 20 dicembre 2019 della Confederazione italiana di unione delle professioni intellettuali, recante la richiesta di sostituzione dell'ing. Tommaso di Fazio dall'incarico di componente del CNEL e la contestuale designazione, quale nuovo rappresentante, del prof. Francesco Riva;

Considerato che si rende necessario procedere alla sostituzione del suddetto consigliere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 23 gennaio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Francesco Riva è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza della categoria «lavoratori dipendenti», in sostituzione dell'ing. Tommaso di Fazio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

*Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 158*

20A01010

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

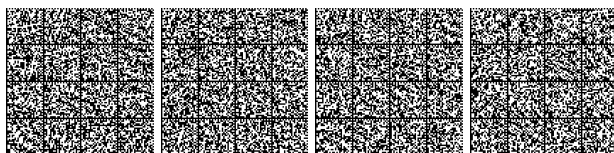
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 dicembre 2019.

Approvazione del bando di selezione delle proposte progettuali inerenti al Piano operativo agricoltura, sottopiano 2 «Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza» - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL SOTTO PIANO OPERATIVO 2 POA 2014-2020

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare l'art. 1, comma 6, che individua le risorse del Fondo sviluppo e coesione - FSC - per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;



Vista la legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), art. 1, comma 703, che ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25/2016, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere h) e c) della legge n. 190/2014», che, al netto delle pre allocazioni disposte con legge e delle assegnazioni già deliberate dal CIPE, ha destinato, fra l'altro, ad un Piano operativo afferente l'area tematica agricoltura, 400 milioni per il finanziamento delle linee d'azione:

contratti di filiera e contratti di distretto - 60 milioni di euro;

interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza - 295 milioni di euro;

multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali - 5 milioni di euro;

agricoltura 2.0 - 40 milioni di euro;

Vista la delibera CIPE 1° dicembre 2016, n. 53, che ha approvato il Piano operativo agricoltura - POA - FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con una dotazione di 400 milioni di euro posta a valere sulle risorse FSC 2014-2020 destinate all'area tematica «3.b Agricoltura» dalla citata delibera n. 25/2016;

Vista la circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno. Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Adempimenti delibere CIPE numeri 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/ Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revocche, disposizioni finanziarie;

Vista la riprogrammazione approvata dalla Cabina di regia, per la definizione delle modalità di utilizzo del Fondo sviluppo e coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020 nella riunione del 15 marzo 2018, che destina ulteriori 50 milioni di euro ai contratti di filiera riducendo di pari quota la parte destinata alle infrastrutture irrigue;

Considerato che, delle risorse originariamente assegnate al sotto piano 2 pari ad euro 295.000.000,00, una parte pari a euro 50.000.000,00 è stata successivamente destinata ai contratti di filiera, un'altra quota, pari ad euro 4.868.979,6 è stata destinata, a seguito dell'approvazione dell'accordo CREA con decreto ministeriale n. 21245/18, all'attività di assistenza tecnica al sotto piano 2 e che, un'ultima quota, pari ad euro 12.006.551,00 è stata dedicata a titolo previsionale, alla progettazione integrata strategica del sotto piano 2;

Considerato che, a seguito della citata riprogrammazione, al netto delle risorse destinate all'assistenza tecnica e alla progettazione, le risorse impegnabili a carico del Fondo sviluppo e coesione, POA 2014-2020 - Sottopiano in-

frastrutture irrigue, ammontano ad euro 228.124.469,38, di cui l'80%, pari ad euro 182.449.575,50, è in quota Sud e il 20% pari a 45.264.893,88 è in quota Centro-Nord;

Visto il decreto dell'Autorità di gestione n. 16437 del 9 aprile 2019 «Formalizzazione della decisione del Comitato di sorveglianza del 29 ottobre 2018 con la quale si approva lo scorrimento della graduatoria definitiva delle domande di sostegno presentate a valere sul bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1. Investimenti in infrastrutture irrigue, a valere su parte risorse del FSC - quantificate in euro 147.667.793,00 di cui euro 43.178.194,00 in quota Centro-Nord ed euro 104.489.599,00 in quota Sud;

Considerato che a seguito del decreto n. 16437 del 9 aprile 2019 sono stati assunti impegni sul sistema IGRUE per complessivi euro 142.010.430,98, alla luce delle rimodulazioni motivate da stralci di azioni sui progetti idonei;

Considerata la restante disponibilità del Fondo sviluppo e coesione sottopiano operativo 2, pari ad euro 86.114.038,40 di cui euro 2.521.999,80 in quota Centro-Nord ed euro 83.592.038,60 in quota Sud;

Ritenuto di dare attuazione al Sottopiano 2 «Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza» del POA 2014-2020 attraverso una procedura ad evidenza pubblica per la selezione delle proposte progettuali presentate dai beneficiari, osservando i criteri di riparto dei fondi disponibili;

Visto il bando di selezione delle proposte progettuali inerenti al Piano operativo agricoltura 2014-2020 Sottopiano 2 «Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza»;

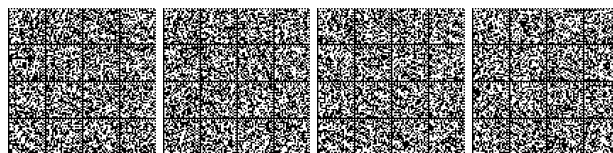
Ritenuto di approvare detto bando di selezione delle proposte progettuali per l'attivazione del sottopiano operativo 2 POA 2014-2020 «Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza»;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. È approvato il bando di selezione delle proposte progettuali inerenti al Piano operativo agricoltura sottopiano 2 «Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza» a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, con una dotazione finanziaria pari ad euro 86.114.038,40 di cui euro 83.592.038,60 in quota Sud ed euro 2.521.999,80 in quota Centro-Nord.



Art. 2.

Controlli e pubblicità

1. Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web istituzionale del MIPAAF (www.politicheagricole.it).

Roma, 6 dicembre 2019

L'Autorità di gestione: GATTO

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 18

AVVERTENZA:

Gli allegati al bando consultabili sul sito del Mipaaf: www.politicheagricole.ital seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14888>

20A01032

DECRETO 21 gennaio 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Testingpoint 10 S.u.r.l., in Atessa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 7 agosto 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 195 del 24 agosto 2015 con il quale il laboratorio Testingpoint 10 S.r.l., ubicato in Atessa (Chieti), via Italia n. 19, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 gennaio 2020, con cui è stata comunicata anche la modifica della tipologia societaria del laboratorio da S.r.l. a S.u.r.l.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 aprile 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia – L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

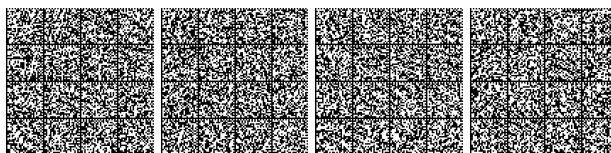
Il laboratorio Testingpoint 10 S.u.r.l., ubicato in Atessa (Chieti), via Italia n. 19, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'8 maggio 2023, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Testingpoint 10 S.u.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia – L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.



Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Indice di perossidi/Peroxide index	Reg CEE 2568/1991 allegato III + Reg UE 1784/2016 allegato
Acidità/Acidity	Reg CEE 2568/1991 allegato II + Reg UE 1227/2016 allegato I

20A00966

DECRETO 21 gennaio 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, in Vadena, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;



Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 13 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 101 del 4 maggio 2015, come modificato relativamente all'elenco prove con il decreto dell'8 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 105 del 6 maggio 2016, con il quale il laboratorio Centro di sperimentazione Laimburg, ubicato in Ora (Bolzano), Laimburg 6, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 gennaio 2020, con contestuale comunicazione delle modifiche della denominazione e dell'indirizzo;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 gennaio 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Centro di sperimentazione Laimburg, ubicato in Vadena (Bolzano), Laimburg 6, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 6 febbraio 2023, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Centro di sperimentazione Laimburg perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 gennaio 2020

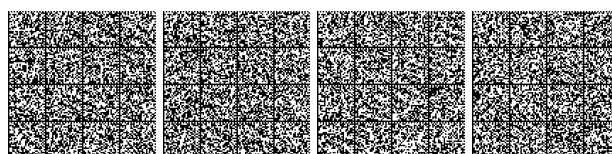
Il dirigente: POLIZZI



ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale / Gesamtsäure / Total acidity	OIV-MA-AS313-01 R2015
Acidità volatile / Flüchtige Säure / Volatile acidity	OIV-MA-AS313-02 R2015
Anidride solforosa totale / Gesamtschwefeldioxid / Total sulfur dioxide	OIV-MA-AS323-04A R2012
Anidride solforosa totale / Gesamtschwefeldioxid / Total sulfur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) / Reduktionsfreier Extrakt (rechnerisch) / Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale / Gesamt-Trockenextrakt / Total dry extract	OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio e Fruttosio / Glukose und Fruktose / Glucose and Fructose	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C / Absolute Dichte und relative Dichte bei 20 °C / Density and specific gravity at 20 °C	OIV-MA-AS2-01A R2012 par 5
pH / pH Wert / pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico effettivo / Alkoholgehalt tatsächlicher/ Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01A R2016 par 4.B
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) / Gesamtalkohol (rechnerisch)/ Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01A R2016 par 4.B + OIV-MA-AS311-02 R2009
Glucosio e Fruttosio dopo inversione / Glukose und Fruktose nach Inversion / Glucose and Fructose after inversion	OIV-MA-AS311-02 R2009 + OIV-MA-AS2-03B R2012
Sovrapressione / Überdruck / Overpressure	OIV-MA-AS314-02 R2003

20A00971



DECRETO 21 gennaio 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari, in Bari, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del 25 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 32 del 9 febbraio 2016, con il quale il laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari, ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 19, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 gennaio 2020;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari, ubicato in Bari, via Emanuele Mola n. 19, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 9 dicembre 2023, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio S.A.MER. - Servizio analisi chimico merceologiche - Azienda speciale CCIAA di Bari perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.



Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 gennaio 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Grado rifrattometrico Brix	OIV MA-AS2-02 R2012
Anidride solforosa	OIV-MA-AS323-04B R2009
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2015
Anidride solforosa	OIV MA-AS323-04B R2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Estratto non riduttore escluso il saccarosio	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2012
Glucosio e Fruttosio	OIV MA-AS311-02 R2009
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A R2012
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolimetrico complessivo	OIV-MA-AS312-01A R2016 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolimetrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2016
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2015
Rapporto °Brix/Acidità Totale (da calcolo)	OIV MA-AS2-02 R2012+OIV MA-AS313-01 R2015



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cate cooperativa sociale per azioni in sigla «Cate cooperativa sociale P.A.»», in Montesilvano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cate cooperativa sociale per azioni in sigla «Cate cooperativa sociale P.A.»»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 712.114,00 si riscontra una massa debitoria di euro 2.742.440,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 2.135.454,00;

Considerato che in data 28 febbraio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 18 dicembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 dicembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Andrea Santarone;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cate cooperativa sociale per azioni in sigla «Cate cooperativa sociale P.A.»», con sede in Montesilvano (PE) codice fiscale 01013820681 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Santarone (C.F. SNT NDR 75H14 G482X), nato a Pescara (PE) il 14 giugno 1975 e ivi domiciliato in viale G. Marconi, n. 261.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00945

DECRETO 20 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Formula sociale società cooperativa sociale onlus», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della «Formula sociale società cooperativa sociale Onlus» ha chiesto che la stessa fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Considerato quanto emerge dalla situazione economica-patrimoniale della cooperativa aggiornata al 31 luglio 2019 dalla quale si rileva una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 3.852.091,00 si riscontrano debiti a breve di euro 4.229.026,00;

Considerato che in data 14 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa a tutti i soggetti interessati che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;



Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 18 dicembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 dicembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Luigi Federico Brancia;

Decreta:

Art. 1.

La «Formula sociale società cooperativa sociale onlus» con sede in Roma (codice fiscale n. 05901401009), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*. È nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Federico Brancia, nato a Crotone (KR) il 15 maggio 1966 (codice fiscale BRNLFD66E-15D122O), e domiciliato in Roma, via Nemorense, n. 91.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00946

DECRETO 20 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Finetica - società cooperativa Istituto lucano», in Potenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 24 settembre 2019, n. 19/2019 del Tribunale di Potenza con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Finetica - società cooperativa Istituto Lucano»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 18 dicembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 dicembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Rosa Calace;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Finetica - società cooperativa Istituto lucano», con sede in Potenza (PZ) codice fiscale 01081320762 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Rosa Calace (c.f. CLC RSO 63P44 G663C), nata a Pignola (PZ) il 4 settembre 1963, e domiciliata in Potenza (PZ), via del Gallitello n. 125.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00951

DECRETO 30 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cantina sociale di Monte Porzio Catone società cooperativa in liquidazione», in Monte Porzio Catone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della «Cantina sociale Monte Porzio Catone società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2019, acquisita in sede di ispezione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 824.372,00, si riscontrano debiti entro l'esercizio successivo di euro 2.337.575,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.799.511,00;

Considerato che in data 6 dicembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e l'aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 gennaio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario

liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 gennaio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Marco Calella;

Decreta:

Art. 1.

La «Cantina sociale Monte Porzio Catone società cooperativa in liquidazione», con sede in Monte Porzio Catone (RM) (codice fiscale 00491540589) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Calella, (codice fiscale CLL MRC 76E06 C632K) nato a Chieti (CT) il 6 maggio 1976, e domiciliato a Pescara (PE), via del Circuito, n. 45.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00943

DECRETO 30 gennaio 2020.

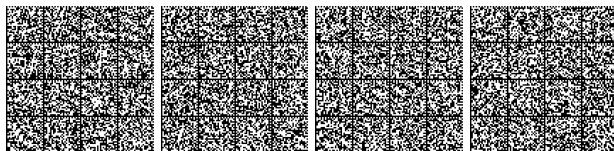
Liquidazione coatta amministrativa della «Archè cooperativa sociale», in Crema e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Archè cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;



Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 30 novembre 2018, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari a euro 2.785.535,00, si riscontrano debiti a breve pari a euro 4.669.335,00 ed un patrimonio netto negativo pari a euro -1.243.749,00;

Vista la nota del 19 marzo 2019 con la quale la Concooperative ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa di un decreto ingiuntivo e da un atto di pignoramento presso terzi del Tribunale di Cremona;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione, in data 24 maggio 2019, dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data 10 giugno 2019, di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 gennaio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 gennaio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Selene Zaniboni;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Archè cooperativa sociale», con sede in Crema (CR), (codice fiscale 01121120198) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Selene Zaniboni, (C.F. ZNBSLN-80D56E897K) nata a Mantova (MN) il 16 aprile 1980, e domiciliata in Milano (MI), via Visconti di Modrone, n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00944

DECRETO 30 gennaio 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «L'Una cooperativa sociale - onlus», in San Zeno Naviglio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 14 novembre 2018, n. 430/2018, con il quale la società cooperativa «L'Una cooperativa sociale - onlus», con sede in San Zeno Naviglio (BS), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Massimo Colato ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 3 dicembre 2018 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia dall'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Massimo Colato dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 gennaio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 gennaio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Marco Petrillo;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Marco Petrillo.



lo (c.f. PTRMRC73D03C139I), nato a Castellanza (VA) il 3 aprile 1973, ivi domiciliato, viale Don Minzoni, n. 39, in sostituzione del dott. Massimo Colato, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00947

DECRETO 30 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Esserci cooperativa sociale - onlus», in Gallarate e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 10 luglio 2019, n. 77/2019 del Tribunale di Busto Arsizio con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Esserci cooperativa sociale - onlus»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 gennaio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte

del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 gennaio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Luigi Zingone;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Esserci cooperativa sociale - Onlus» con sede in Gallarate (VA) (codice fiscale n. 02435710120) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Zingone (c.f. ZNGLGU76M-05D086W) nato a Cosenza (CS) il 5 agosto 1976, domiciliato in Roma (RM), piazza Cavour, n. 17.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00948

DECRETO 30 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Infanzia e adolescenza società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;



Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Infanzia e adolescenza società cooperativa sociale onlus in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata al 15 luglio 2019, acquisita in sede di ispezione straordinaria, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad euro 178.657,00 si riscontra una massa debitoria pari ad euro 603.544,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad euro -453.299,00;

Considerato che in data 1° ottobre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 gennaio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 gennaio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Simone Caglieri;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Infanzia e adolescenza società cooperativa sociale onlus in liquidazione», con sede in Arezzo (codice fiscale n. 02284940513) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Simone Caglieri, (c.f. CGLSMN85L-20D612P), nato a Firenze il 20 luglio 1985, ivi domiciliato in via Pratese n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00949

DECRETO 30 gennaio 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Love Bebè società cooperativa in liquidazione», in Chieti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale dell'8 gennaio 2018, n. 11, con il quale la società cooperativa «Love Bebè società cooperativa in liquidazione», con sede in Chieti, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Lucia Marchetti ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 8 ottobre 2019, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Lucia Marchetti dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 gennaio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 gennaio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Giuseppe Sorvillo;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Giuseppe Sorvillo (c.f. SRVGPP86B13B963B), nato a Caserta il



13 febbraio 1986, e domiciliato in Orta di Atella (CE) via Galileo Galilei n. 5, in sostituzione dell'avv. Lucia Marchetti, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00950

DECRETO 30 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cresco società cooperativa sociale», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Cresco società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2018, acquisita in sede di revisione, da cui si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari ad euro 86.312,00 si riscontra una massa debitoria a breve pari ad euro 105.857,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad euro -29.216,00;

Considerato che in data 18 dicembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota della Confcooperative con la quale di richiede con urgenza l'emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 gennaio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 gennaio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Lorenzo Signorini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cresco società cooperativa sociale», con sede in Grosseto (codice fiscale 01379300534) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lorenzo Signorini (codice fiscale SGN-LNZ81T29G702X) nato a Pisa il 29 dicembre 1981, ivi domiciliato, via San Martino, n. 77.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00952



DECRETO 30 gennaio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pisa 90 società cooperativa edilizia a responsabilità limitata in liquidazione», in Pisa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Pisa 90 società cooperativa edilizia a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 240,00, si riscontra una massa debitoria di euro 44.732,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 53.668,00;

Considerato che in data 18 novembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 23 gennaio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 23 gennaio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Bruno Piccolotti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pisa 90 società cooperativa edilizia a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Pisa (codice fiscale 01160380505) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Bruno Piccolotti (codice fiscale PCC BRN 50R16 G088Z) nato a Orbetello (GR) il 16 ottobre 1950, e domiciliato a Monte Argentario (GR), piazza P. Wongher, n. 17.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00955

DECRETO 3 febbraio 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Flexy società cooperativa», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 26 maggio 2017, n. 87/SAA/2017 con il quale la «Flexy società cooperativa» con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e l'avv. Marco Salzano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 23 gennaio 2019 con la quale l'avv. Marco Salzano ha rinunciato all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 apr-



le 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Stefano Mandolesi, nato a Roma il 22 settembre 1965 (c.f. MNDSFN65P22H501C) e domiciliato in Palombara Sabina (RM) via dell'Arco, n. 26, è nominato commissario liquidatore della «Flexy società cooperativa» con sede in Roma (c.f. 09253451000) sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale del 26 maggio 2017, n. 87/SAA/2017, in sostituzione dell'avv. Marco Salzano, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 febbraio 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A00953

DECRETO 3 febbraio 2020.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Etrusca Ambiente società cooperativa sociale», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 26 maggio 2017, n. 86/SAA/2017 con il quale la «Etrusca Ambiente società cooperativa sociale» con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Marco Salzano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 23 gennaio 2019 con la quale l'avv. Marco Salzano ha rinunciato all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Stefano Mandolesi, nato a Roma il 22 settembre 1965 (c.f. MNDSFN65P22H501C) e domiciliato in Palombara Sabina (RM) via dell'Arco, n. 26, è nominato commissario liquidatore della «Etrusca Ambiente società cooperativa sociale» con sede in Roma (c.f. 01733360562) sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale del 26 maggio 2017 n. 86/SAA/2017, in sostituzione dell'avv. Marco Salzano, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

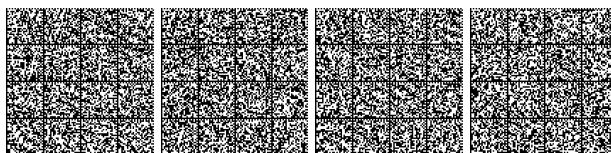
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 febbraio 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A00954



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 febbraio 2020.

Rettifica della determina n. 7358 del 22 gennaio 2020, relativa all'inserimento del medicinale Bevacizumab (originatore o biosimilare) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della neurofibromatosi di tipo 2. (Determina n. 14500).

IL DIRIGENTE

DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la determina direttoriale n. 1851 del 13 dicembre 2019 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera a) del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario

nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrigere nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina n. 7358 del 22 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, relativa all'inserimento del medicinale «Bevacizumab» (originatore o biosimilare) nel suddetto elenco per il trattamento della neurofibromatosi di tipo 2;

Vista la decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni del 14, 15 e 16 ottobre 2019 - stralcio verbale n. 15;

Considerato che per mero errore materiale è stato inserito nell'elenco sopra citato dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, anche il medicinale «Bevacizumab» biosimilare, anziché, come è corretto, il solo «Bevacizumab» originatore;

Determina:

Art. 1.

La rettifica della determina n. 7358 del 22 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020 e del relativo allegato, a seguito di quanto in premessa specificato, nella parte in cui inserisce nell'elenco sopra citato dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, il medicinale BEVACIZUMAB (originatore e biosimilare), anziché, come è corretto il solo medicinale «Bevacizumab» (originatore), per il trattamento della neurofibromatosi di tipo 2.

Art. 2.

Restano ferme e invariate tutte le altre disposizioni della citata determina e del relativo allegato.

Roma, 7 febbraio 2020

Il dirigente: PETRAGLIA

20A01040



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Mylan».

Estratto determina AAM/PPA n. 70 del 28 gennaio 2020

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e le Variazioni di tipo IB: C.I.2.a), relativamente al medicinale PANTOPRAZOLO MYLAN;

Numero di procedura:

n. MT/H/0111/001-002/II/030/G;

È autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Pantoprazolo Mylan», nella forme e confezioni autorizzate;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.:

Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Vittor Pisani, 20, cap 20124, Italia, codice fiscale 13179250157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00967

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vitamina C Vita».

Estratto determina AAM/PPA n. 68 del 28 gennaio 2020

Autorizzazione delle variazioni:

Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale VITAMINA C VITA;

Codice pratica: VN2/2018/261;

È autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto delle sezioni 2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 e 10 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Vitamina C Vita», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 007780048 - «1 g compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 007780075 - «1 g soluzione orale» 10 flaconcini monodose 10 ml;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.:

Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

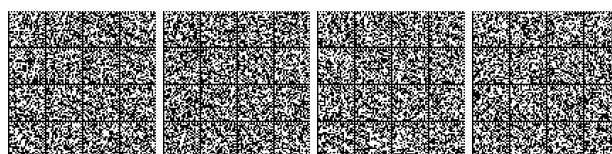
2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00968



Revoca della registrazione concernente la produzione di sostanze attive per uso umano

Con il provvedimento n. rAPI - 7/2020 del 30 gennaio 2020 è stata revocata, su richiesta, la registrazione concernente la produzione di sostanze attive dell'officina farmaceutica sita in Taranto (TA) via Me-toponto n. 8700, rilasciata alla società Sapio produzione idrogeno ossigeno S.r.l.

20A00969

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triaxis Polio».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 12/2020 del 22 gennaio 2020

Procedura europea DE/H/0215/001/E/002.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TRIAXIS POLIO nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur con sede e domicilio fiscale in 14 Espace Henry Vallée 69007 Lione - Francia;

confezioni:

«sospensione iniettabile in siringa preimpita» 1 siringa in vetro da 0,5 ml senza ago - A.I.C. n. 048290011 (in base 10) 1G1Q6V (in base 32);

«sospensione iniettabile in siringa preimpita» 10 siringhe in vetro da 0,5 ml senza ago - A.I.C. n. 048290023 (in base 10) 1G1Q77 (in base 32);

«sospensione iniettabile in siringa preimpita» 20 siringhe in vetro da 0,5 ml senza ago - A.I.C. n. 048290035 (in base 10) 1G1Q7M (in base 32);

«sospensione iniettabile in siringa preimpita» 1 siringa in vetro da 0,5 ml con 1 ago separato - A.I.C. n. 048290047 (in base 10) 1G1Q7Z (in base 32);

«sospensione iniettabile in siringa preimpita» 1 siringa in vetro da 0,5 ml con 2 aghi separati - A.I.C. n. 048290050 (in base 10) 1G1Q82 (in base 32);

«sospensione iniettabile in siringa preimpita» 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con 1 ago separato - A.I.C. n. 048290062 (in base 10) 1G1Q8G (in base 32);

«sospensione iniettabile in siringa preimpita» 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con 2 aghi separati - A.I.C. n. 048290074 (in base 10) 1G1Q8U (in base 32);

«sospensione iniettabile in siringa preimpita» 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago e cappuccio copriago - A.I.C. n. 048290086 (in base 10) 1G1Q96 (in base 32);

«sospensione iniettabile in siringa preimpita» 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago e cappuccio copriago - A.I.C. n. 048290098 (in base 10) 1G1Q9L (in base 32);

«sospensione iniettabile in siringa preimpita» 20 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago e cappuccio copriago - A.I.C. n. 048290100 (in base 10) 1G1Q9N (in base 32);

validità prodotto integro: tre anni;

forma farmaceutica: sospensione iniettabile in siringa preimpita;

condizioni particolari di conservazione:

conservare in frigorifero tra 2°C e 8°C;

non congelare. Se congelato, il vaccino deve essere eliminato;

conservare il vaccino nell'astuccio esterno per proteggerlo dalla luce.

Composizione:

principio attivo:

una dose (0,5 ml) contiene:

Tossoide difterico	non meno di 2 UI* (2 Lf)
Tossoide tetanico	non meno di 20 UI* (5 Lf)
Antigeni della pertosse	
Tossoide pertossico	2,5 microgrammi
Emoagglutinina filamentosa	5 microgrammi
Pertactina	3 microgrammi
Fimbrie di tipo 2 e 3	5 microgrammi
<i>Poliovirus</i> (inattivato)**	
<i>Virus</i> della poliomielite inattivato di tipo 1	Antigene D: 40 unità*
<i>Virus</i> della poliomielite inattivato di tipo 2	Antigene D: 8 unità*
<i>Virus</i> della poliomielite inattivato di tipo 3	Antigene D: 32 unità*
Adsorbiti su alluminio fosfato	1,5 mg (0,33 mg di alluminio)

* Come limite inferiore dell'intervallo di confidenza ($p = 0,95$) dell'attività misurata in accordo al saggio descritto in Farmacopea europea.

** Coltivati su cellule Vero

eccipienti: fenossietanolo, polisorbato 80, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttori del principio attivo:

Sanofi Pasteur Limited - 1755 Steeles Ave W, North York, On, Canada;

produzione della sostanza attiva della pertosse acellulare, del tossoide difterico e del tossoide tetanico e controllo di qualità;

Sanofi Pasteur - 14 Espace Henry Vallée Bp 101, Lyon, Francia;

produzione della sostanza attiva del concentrato di poliomielite trivalente inattivato e controllo di qualità;

Sanofi Pasteur - Campus Merieux, 1541 Avenue Marcel Merieux, Marcy L Etoile, Francia.

produzione della sostanza attiva del concentrato di poliomielite trivalente inattivato e controllo di qualità.

Responsabili del rilascio lotti:

Sanofi Pasteur - 14 Espace Henry Vallée, Bp 101, Lyon, Francia;

Sanofi Pasteur - Parc Industriel D Incarville, Voie De L Institut, Bp 101, Val De Reuil, Eure, Francia;

Sanofi Pasteur - Campus Merieux, 1541 Avenue Marcel Merieux, Marcy L Etoile, Francia.

Indicazioni terapeutiche:

immunizzazione attiva contro il tetano, la difterite, la pertosse e la poliomielite in soggetti di età pari o superiore ai 3 anni quale dose di richiamo in seguito alla vaccinazione primaria;

protezione passiva contro la pertosse nella prima infanzia dopo l'immunizzazione materna durante la gravidanza (vedere paragrafi 4.2, 4.4, 4.6 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP);

«Triaxis Polio» deve essere usato secondo le raccomandazioni ufficiali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).



Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00970

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dexmedetomidina Kalceks»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 13/2020 del 22 gennaio 2020

Procedura europea: DK/H/2891/001/E/01.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DEXMEDETOMIDINA KALCEKS nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: AS Kalceks con sede legale e domicilio fiscale in Krustpils iela 53, Riga, LV-1057, Lettonia.

Confezioni:

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 048047017 (in base 10) 1FU8X9 (in base 32);

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 25 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 048047029 (in base 10) 1FU8XP (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto intero: tre anni.

Dopo la diluizione.

La stabilità chimica e fisica dell'infusione diluita è stata dimostrata per trentasei ore a 25°C e in condizioni di refrigerazione (2°C - 8°C).

Da un punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere utilizzato immediatamente. Se non utilizzato immediatamente, i tempi di conservazione e le condizioni prima dell'uso sono sotto la responsabilità dell'utilizzatore e normalmente non devono superare le ventiquattro ore a 2-8°C, a meno che la diluizione sia avvenuta in condizioni asettiche controllate e validate.

Condizioni particolari di conservazione.

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Per le condizioni di conservazione dopo la diluizione del medicinale, vedere paragrafo 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

Composizione:

principio attivo:

ogni ml di concentrato contiene dexmedetomidina cloridrato equivalente a 100 microgrammi di dexmedetomidina;

ogni fiala da 2 ml contiene 200 microgrammi di dexmedetomidina (come cloridrato).

La concentrazione della soluzione finale dopo la diluizione deve essere di 4 microgrammi/ml o di 8 microgrammi/ml.

eccipienti: cloruro di sodio, acqua per preparazioni iniettabili.

Responsabile del rilascio lotti: AS Kalceks - Krustpils iela 71E, Riga, LV-1057 - Lettonia.

Indicazioni terapeutiche:

per la sedazione di pazienti adulti in Unità di terapia intensiva (*Intensive Care Unit, ICU*) che necessitano di un livello di sedazione non più profondo del risveglio in risposta alla stimolazione verbale (corrispondente al valore da 0 a -3 della Scala Richmond Sedazione-Agitazione (*Richmond Agitation-Sedation Scale, RASS*);

per la sedazione di pazienti adulti non intubati prima e/o durante procedure diagnostiche o chirurgiche che richiedono sedazione, cioè sedazione procedurale/cosciente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP-Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

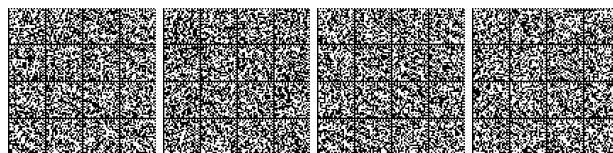
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.



Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00973

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plitalfa»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 14/2020 del 22 gennaio 2020

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PLITALFA nella forma e confezione, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Grifols Italia S.p.a. con sede e domicilio fiscale in viale Enrico Forlanini, 23 - 20134 Milano - codice fiscale 10852890150.

Confezione: «1000 mg/40 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere in vetro + 1 flaconcino di solvente in vetro + set per la ricostituzione - A.I.C. n. 046292013 (in base 10) 1D4R1F (in base 32).

Validità prodotto integro: due anni.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione.

Condizioni particolari di conservazione:

conservare a temperatura inferiore a 25 °C;

non congelare;

una volta ricostituita, la soluzione per infusione non deve essere conservata in frigorifero;

eliminare le frazioni di soluzione inutilizzate seguendo le normative locali.

Condizioni di conservazione dopo la ricostituzione del medicinale: la soluzione ricostituita deve essere sempre somministrata entro tre ore dalla sua preparazione.

Composizione:

principio attivo: inibitore dell'alfa₁-proteinasi umano (1000 mg in 40 ml: 25 mg/ml);

eccipienti: sodio cloruro; sodio fosfato monobasico; acqua per preparazioni iniettabili (solvente).

Produttore del principio attivo e responsabile del rilascio lotti: Istituto Grifols, S.A. - c/ Can Guasch, 2, Pol. Ind. Levante, Parets del Vallès, 08150 (Barcellona) Spagna.

Indicazioni terapeutiche: Plitalfa è indicato per la terapia cronica sostitutiva in soggetti con carenza congenita di inibitore dell'alfa₁-proteinasi (fenotipi PiZZ, PiZ(null), Pi(null)(null) e PiSZ) in relazione ad una compromissione del flusso respiratorio di grado moderato (FEV1 35-60 %) ed alla valutazione del quadro clinico (condizioni di disabilità).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, di centri ospedalieri o di specialisti (specialista pneumologo e internista).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00974

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abacavir e Lamivudina Mylan Pharma»

Estratto determina n. 146/2020 del 3 febbraio 2020

Medicinale: ABACAVIR E LAMIVUDINA MYLAN PHARMA.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano - Italia.



Confezioni:

«600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044773012 (in base 10);

«600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044773024 (in base 10);

«600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044773036 (in base 10);

«600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 044773048 (in base 10);

«600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30x3 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 044773051 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro:

blister: due anni;

flaconi: due anni.

Composizione:

principio attivo: 600 mg di abacavir solfato equivalenti a 600 mg di abacavir e 300 mg di lamivudina;

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, crospovidone, magnesio stearato, silice colloidale anidra, talco;

rivestimento della compressa:

ipromellosa, titanio diossido (E171), macrogol, polisorbato 80.

Produttore principio attivo:

Abacavir solfato:

Mylan Laboratories Limited (Unit-8) - Getula Chodavaram - Poosapatirega Mandal - Vizianagaram District - Andhra Pradesh - 535 204 India;

Mylan Laboratories Limited (Unit-10) - Plot No. 86 - Ramky Pharma City (India) Ltd. - SEZ JN Pharma City - Parawada Mandal - Visakhapa - 531 019, India;

Lamivudina:

Mylan Laboratories Limited (Unit 1 & Unit 2) - Survey No. 10/42 - Gaddapotharam, Kazipally, Industrial Area - Medak District, Hyderabad - Telangana - 502 319, India.

Produttore del prodotto finito:

Mylan Laboratories Limited - (FDF-2) No H-12 & H-13 MIDC - Waluj Aurangabad - Maharashtra - IN-431 136, India.

Confezionamento primario e secondario:

McDermott Laboratories Ltd. trading as Gerard Laboratories trading as Mylan Dublin - 35/36 Baldoyle Industrial Estate - Grange Road - Dublin 13 - Irlanda;

Mylan Hungary Kft - Komarom - Mylan Utca 1 - H-2900, Ungheria;

Medis International a.s. - Vyrobní zavod Bolatic - Prumyslova, 961/16 - Bolatic - 747 23, Repubblica Ceca;

Mylan Laboratories Limited - Plot No H-12 & H-13 MIDC - Waluj Industrial Estate - Aurangabad - Maharashtra - IN-431 136, India.

Confezionamento secondario:

DHL Supply Chain (Italy) S.p.A. - via delle Industrie 2 - Settala (MI) - Italia;

PKL Service GmbH & Co KG - Haasstrasse 8 - Darmstadt, Hessen - 64293, Germania;

Mylan SAS - Meyzieu, Zac des Gaulnes - 360 Avenue Henri Schneider - Meyzieu - 69330, Francia;

Picking Farma S.A. - C/Ripolles, 7-9 - Poligono Industrial Can - Bernades Subira - Santa Perpetua de Mogoda - Barcelona - 08130, Spagna;

Central Pharma (Contract Packing) Limited - Caxton Road - Bedford, Bedfordshire - MK41 0XZ, Regno Unito;

Orifice Medical AB - Aktergatan 2 - Ystad - 27155, Svezia;

Tjoapack Netherlands B.V. - ETEN-LEUR, Nieuwe Donk 9 - Etten-Leur - 4879AC, Paesi Bassi;

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. - Neptunus 12 - Heerenveen - 8448CN, Paesi Bassi;

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. - Appelhof 13 - Oudehaske - 8465RX, Paesi Bassi.

Controllo di qualità:

APL Swift Services (Malta) Ltd. - HF26 Hal Far Industrial Estate - Hal Far, Birzebbugia - BBG3000, Malta;

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories trading as Mylan Dublin - 35/36 Baldoyle Industrial Estate - Grange Road 13 - Dublino - Irlanda;

Mylan Hungary Kft - Komarom - Mylan Utca 1 - H-2900, Ungheria;

Pharmavalid Ltd. - Microbiological Laboratory - Tátra Utca 27/b - Budapest - H-1136, Ungheria.

Rilascio dei lotti:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories trading as Mylan Dublin - 35/36 Baldoyle Industrial Estate - Grange Road 13 - Dublino - Irlanda;

Mylan Hungary Kft - Komarom - Mylan Utca 1 - H-2900, Ungheria.

Indicazioni terapeutiche:

Abacavir/lamivudina è indicato nella terapia di combinazione antiretrovirale per il trattamento di adulti, adolescenti e bambini che pesano almeno 25 kg con infezione da virus dell'immunodeficienza umana (*Human Immunodeficiency Virus, HIV*).

Prima di iniziare il trattamento con abacavir, deve essere eseguito uno screening per la presenza dell'allele HLA-B*5701 in ogni paziente affetto da HIV, a prescindere dalla razza. Abacavir non deve essere utilizzato nei pazienti in cui sia nota la presenza dell'allele HLA-B*5701.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Abacavir e Lamivudina Mylan Pharma» (abacavir e lamivudina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare di volta in volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato nel portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00975

**Autorizzazione all'immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Fentanil Mylan Pharma»**

Estratto determina n. 147/2020 del 3 febbraio 2020

Medicinale: FENTANIL MYLAN PHARMA.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano (Italia).

Confezioni:

«200 mcg pastiglie» 1 pastiglia in blister PVC/PCTFE/PVDC/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975012 (in base 10);

«200 mcg pastiglie» 3 pastiglie in blister PVC/PCTFE/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975024 (in base 10);

«200 mcg pastiglie» 15 pastiglie in blister PVC/PCTFE/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975036 (in base 10);

«200 mcg pastiglie» 30 pastiglie in blister PVC/PCTFE/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975048 (in base 10);

«400 mcg pastiglie» 1 pastiglia in blister PVC/PCTFE/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975051 (in base 10);

«400 mcg pastiglie» 3 pastiglie in blister PVC/PCTFE/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975063 (in base 10);

«400 mcg pastiglie» 15 pastiglie in blister PVC/PCTFE/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975075 (in base 10);

«400 mcg pastiglie» 30 pastiglie in blister PVC/PCTFE/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975087 (in base 10);

«600 mcg pastiglie» 1 pastiglia in blister PVC/PCTFE/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975099 (in base 10);

«600 mcg pastiglie» 3 pastiglie in blister PVC/PCTFE/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975101 (in base 10);

«600 mcg pastiglie» 15 pastiglie in blister PVC/PCTFE/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975113 (in base 10);

«600 mcg pastiglie» 30 pastiglie in blister PVC/PCTFE/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975125 (in base 10);

«800 mcg pastiglie» 1 pastiglia in blister PVC/PCTFE/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975137 (in base 10);

«800 mcg pastiglie» 3 pastiglie in blister PVC/PCTFE/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975149 (in base 10);

«800 mcg pastiglie» 15 pastiglie in blister PVC/PCTFE/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975152 (in base 10);

«800 mcg pastiglie» 30 pastiglie in blister PVC/PCTFE/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975164 (in base 10);

«1200 mcg pastiglie» 1 pastiglia in PVC/PCTFE/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975176 (in base 10);

«1200 mcg pastiglie» 3 pastiglie in blister PVC/PCTFE/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975188 (in base 10);

«1200 mcg pastiglie» 15 pastiglie in blister PVC/PCTFE/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975190 (in base 10);

«1200 mcg pastiglie» 30 pastiglie in blister PVC/PCTFE/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975202 (in base 10);

«1600 mcg pastiglie» 1 pastiglia in blister PVC/PCTFE/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975214 (in base 10);

«1600 mcg pastiglie» 3 pastiglie in blister PVC/PCTFE/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975226 (in base 10);

«1600 mcg pastiglie» 15 pastiglie in blister PVC/PCTFE/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975238 (in base 10);

«1600 mcg pastiglie» 30 pastiglie in blister PVC/PCTFE/PVDC/PVC/AL con applicatore incorporato per mucosa orale - A.I.C. n. 045975240 (in base 10).

Forma farmaceutica: pastiglia.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo:

«Fentanil Mylan Pharma» 200 microgrammi, pastiglie: una pastiglia contiene 200 microgrammi di fentanil (come citrato);

«Fentanil Mylan Pharma» 400 microgrammi, pastiglie: una pastiglia contiene 400 microgrammi di fentanil (come citrato);

«Fentanil Mylan Pharma» 600 microgrammi, pastiglie: una pastiglia contiene 600 microgrammi di fentanil (come citrato);

«Fentanil Mylan Pharma» 800 microgrammi, pastiglie: una pastiglia contiene 800 microgrammi di fentanil (come citrato);

«Fentanil Mylan Pharma» 1200 microgrammi, pastiglie: una pastiglia contiene 1200 microgrammi di fentanil (come citrato);

«Fentanil Mylan Pharma» 1600 microgrammi, pastiglie: una pastiglia contiene 1600 microgrammi di fentanil (come citrato);

eccipienti:

pastiglia compatta: destrati idrati, acido citrico - anidro, fosfato bisodico - anidro, magnesio stearato, aroma artificiale ai frutti di bosco (componenti principali amido di tapioca, gomma arabica (E-414) e triacetina);

colla commestibile usata per fissare la pastiglia al bastoncino: destrati idrati, amido di mais, acqua - purificata;

inchiostro per la stampa: etanolo, acqua, gommalacca purificata (E904), acetone, blu brillante FCF (E133), idrossido di ammonio (E527).

Produttori del principio attivo:

Arevipharma GmbH, Meissner Strasse 35, Radebeul, 01445 Germania;

Kern Pharma, S.L., Poligono Industrial Colon II, C/ Venus 72, 08228 Terrasa (Barcelona) Spagna.

Produttore del prodotto finito: Prasfarma, S.L., C/ Sant Joan 11-15, Manlleu (Barcelona), 08560 Spagna.

Confezionamento primario e secondario: Prasfarma, S.L., C/ Sant Joan 11-15, Manlleu (Barcelona), 08560 Spagna.

Controllo di qualità:

Eurofins Biopharma Product Testing Spain, S.L.U, C/ Josep Argemí, 13-15, Esplugues de Llobregat (Barcelona), 08950 Spagna;

Prasfarma, S.L., C/ Sant Joan 11-15, Manlleu (Barcelona), 08560 Spagna;

Kymos Pharma Services S.L. (Barcelona), Ronda de Can fàtjó, 7B. Parc Tecnològic del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Barcelona, 08290 Spagna.

Rilascio dei lotti: Prasfarma, S.L., C/ Sant Joan 11-15, Manlleu (Barcelona), 08560 Spagna.

Indicazioni terapeutiche: «Fentanil Mylan Pharma» è indicato per il trattamento del dolore episodico intenso in pazienti già in terapia di mantenimento con un oppioide per il dolore cronico da cancro. Per dolore episodico intenso si intende una esacerbazione transitoria del dolore che si ha in aggiunta al dolore persistente controllato.



I pazienti già in terapia di mantenimento con un oppioide sono quei pazienti che assumono almeno 60 mg di morfina orale al giorno, almeno 25 microgrammi di fentanil transdermico l'ora, almeno 30 mg di ossi-codone al giorno, almeno 8 mg di idromorfone orale al giorno oppure una dose di un altro oppioide di pari efficacia analgesica per almeno una settimana o più a lungo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fentanil Mylan Pharma» (fentanil), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00978

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alfuzosina Aurobindo»

Estratto determina n. 149/2020 del 3 febbraio 2020

Medicinale: ALFUZOSINA AUROBINDO;

Titolare A.I.C.:

Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L., via San Giuseppe, 102 - 21047 Saronno (VA) - Italia;

Confezione:

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 043043076 (in base 10);

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

Composizione:

Principio attivo

alfuzosina cloridrato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Alfuzosina Aurobindo» (alfuzosina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00979

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VIBO VALENTIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La Camera di commercio di Vibo Valentia comunica, ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, che la sottoelencata impresa, già assegnataria di marchio di identificazione, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del segretario generale n. 13 del 12 febbraio 2020.



N. Marchio	Denominazione impresa	Causa cancellazione	Punzoni restituiti
22 VV	Montagnese Leonid - corso Umberto I, n. 60 - 89900 Vibo Valentia	cessazione attività impresa orafa	1

20A01024

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Cerimonia di presentazione di lettere credenziali

Il 6 febbraio 2020 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale: S. E. signora Hmway Hmway Khyne, ambasciatore della Repubblica dell'Unione del Myanmar, S. E. signor Papa Abdoulaye Seck, ambasciatore della Repubblica del Senegal, S. E. signora Safia al-Souhail, ambasciatore della Repubblica dell'Iraq, S. E. signor Naser M. Y. Al Belooshi, ambasciatore del Regno del Bahrein, S. E. signor Rafael Tejeda Acevedo, ambasciatore della Repubblica Dominicana e S. E. signor Hiroshi Oe, ambasciatore del Giappone, i quali Gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

20A00980

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 febbraio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1066
Yen	120,1
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,177
Corona danese	7,4729
Lira Sterlina	0,84775
Fiorino ungherese	337,7
Zloty polacco	4,2968
Nuovo leu romeno	4,7788
Corona svedese	10,6808
Franco svizzero	1,0672
Corona islandese	137,3
Corona norvegese	10,259
Kuna croata	7,4465
Rublo russo	70,5988
Lira turca	6,6221
Dollaro australiano	1,6521

Real brasiliano	4,717
Dollaro canadese	1,4647
Yuan cinese	7,7681
Dollaro di Hong Kong	8,5935
Rupia indonesiana	15207,45
Shekel israeliano	3,8135
Rupia indiana	79,0035
Won sudcoreano	1319,12
Peso messicano	20,8183
Ringgit malese	4,5526
Dollaro neozelandese	1,7106
Peso filippino	56,293
Dollaro di Singapore	1,5138
Baht thailandese	34,349
Rand sudafricano	16,4806

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A01027

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 febbraio 2020

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1048
Yen	120,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,143
Corona danese	7,4729
Lira Sterlina	0,8488
Fiorino ungherese	336,32
Zloty polacco	4,2753
Nuovo leu romeno	4,7763
Corona svedese	10,6278
Franco svizzero	1,0702
Corona islandese	137,9
Corona norvegese	10,1948
Kuna croata	7,4518
Rublo russo	69,8725
Lira turca	6,6073
Dollaro australiano	1,6439
Real brasiliano	4,6704
Dollaro canadese	1,4671
Yuan cinese	7,7298
Dollaro di Hong Kong	8,5805



Rupia indonesiana	15146,81
Shekel israeliano	3,813
Rupia indiana	78,712
Won sudcoreano	1310,75
Peso messicano	20,6722
Ringgit malese	4,5424
Dollaro neozelandese	1,7102
Peso filippino	56,102
Dollaro di Singapore	1,5139
Baht thailandese	34,194
Rand sudafricano	16,3262

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A01028

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 5 febbraio 2020**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1023
Yen	120,94
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,055
Corona danese	7,4728
Lira Sterlina	0,84444
Fiorino ungherese	335,76
Zloty polacco	4,2491
Nuovo leu romeno	4,7734
Corona svedese	10,545
Franco svizzero	1,0717
Corona islandese	138,1
Corona norvegese	10,1173
Kuna croata	7,4568
Rublo russo	69,032
Lira turca	6,5975
Dollaro australiano	1,6299
Real brasiliano	4,6614
Dollaro canadese	1,4644
Yuan cinese	7,6858
Dollaro di Hong Kong	8,5572
Rupia indonesiana	15036,47
Shekel israeliano	3,7981
Rupia indiana	78,433
Won sudcoreano	1302,97

Peso messicano	20,4923
Ringgit malese	4,5382
Dollaro neozelandese	1,7006
Peso filippino	55,961
Dollaro di Singapore	1,5202
Baht thailandese	34,133
Rand sudafricano	16,2246

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A01029

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 6 febbraio 2020**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1003
Yen	120,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,893
Corona danese	7,4725
Lira Sterlina	0,84835
Fiorino ungherese	336,76
Zloty polacco	4,2451
Nuovo leu romeno	4,7655
Corona svedese	10,555
Franco svizzero	1,0715
Corona islandese	138,1
Corona norvegese	10,1288
Kuna croata	7,4563
Rublo russo	69,4575
Lira turca	6,5886
Dollaro australiano	1,6282
Real brasiliano	4,6553
Dollaro canadese	1,461
Yuan cinese	7,6676
Dollaro di Hong Kong	8,542
Rupia indonesiana	15000,81
Shekel israeliano	3,777
Rupia indiana	78,2845
Won sudcoreano	1301,78
Peso messicano	20,4852
Ringgit malese	4,5349
Dollaro neozelandese	1,6994
Peso filippino	55,817



Dollaro di Singapore	1,5233
Baht thailandese	34,197
Rand sudafricano	16,3028

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A01030

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 7 febbraio 2020**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0969
Yen	120,51
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,03
Corona danese	7,4724
Lira Sterlina	0,8472
Fiorino ungherese	338,15
Zloty polacco	4,2653
Nuovo leu romeno	4,7613
Corona svedese	10,5455
Franco svizzero	1,0705
Corona islandese	137,9
Corona norvegese	10,1673
Kuna croata	7,455
Rublo russo	70,0203
Lira turca	6,5688
Dollaro australiano	1,6417
Real brasiliano	4,7078
Dollaro canadese	1,4604
Yuan cinese	7,6711
Dollaro di Hong Kong	8,5168
Rupia indonesiana	15063,25

Shekel israeliano	3,7585
Rupia indiana	78,3625
Won sudcoreano	1309,78
Peso messicano	20,5281
Ringgit malese	4,5412
Dollaro neozelandese	1,7094
Peso filippino	55,816
Dollaro di Singapore	1,5255
Baht thailandese	34,333
Rand sudafricano	16,4204

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

20A01031

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Rivalutazione, per l'anno 2020, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità.

La variazione nella media 2019 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari allo 0,5 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT del 17 gennaio 2020).

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2020, se spettante nella misura intera, è pari a euro 145,14; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 8.788,99;

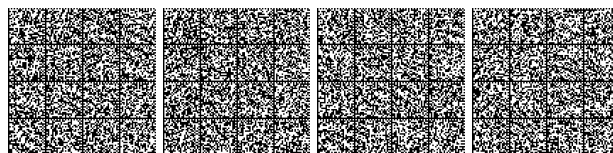
b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2020, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a euro 348,12; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 17.416,66.

20A01011

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-040) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

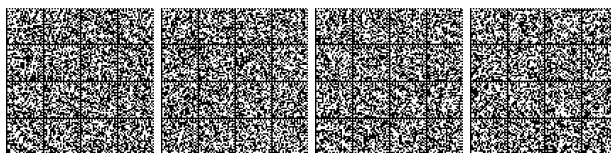
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

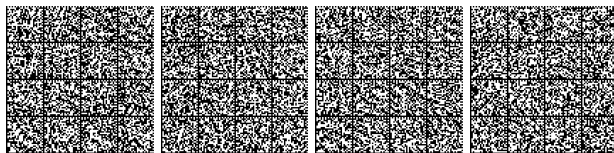
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € **1,01 (€ 0,83 + IVA)**

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

